



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

COMUNE DI SCANDICCI
Regolamento della Commissione Comunale per le Pari Opportunità
[Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 98 del 29.09.09]

Art. 1

Istituzione e finalità

Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dall'Art. 13 del Trattato di Amsterdam del 1997, è istituita la Commissione per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti dei cittadini.

La Commissione è organo consultivo del Consiglio Comunale ed ha sede nel Palazzo Comunale.

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando attraverso uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze presenti sul territorio.

La Commissione esercita le sue funzioni nel rispetto dello Statuto Comunale.

Art. 2

Compiti della Commissione

La Commissione ha i seguenti compiti:

1. esprime proposte, promuove indagini e ricerche, formula progetti di intervento locale in ordine alla finalità di cui all'art. 1,
2. esprime pareri sulle iniziative assunte dal Consiglio Comunale su temi che coinvolgano le finalità di cui all'art. 1
3. favorisce ogni iniziativa indirizzata ad un riequilibrio della rappresentanza femminile nei vari Organismi elettivi, Enti ed Istituzioni;
4. raccoglie, diffonde ed organizza campagne di informazione riguardanti le finalità di cui all'art. 1
5. promuove campagne di solidarietà e di cooperazione verso i popoli dei paesi in via di sviluppo e contro ogni violazione dei diritti umani.

Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione dovrà mantenere uno stretto collegamento ed instaurare meccanismi di collaborazione con tutti i rappresentanti delle Associazioni, Istituzioni Scolastiche, Comitati di pari opportunità

presenti in Enti ed Aziende presenti nel territorio, designate in conformità a quanto previsto dal successivo art.3.

Art. 3

Composizione e durata

Il Consiglio Comunale delibera la composizione numerica della Commissione e ne elegge i componenti fra i membri del Consiglio comunale . L'Assessore alle Pari Opportunità è membro della Commissione.

La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo dell'Amministrazione Comunale. La costituzione della nuova Commissione deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

Subito dopo l'insediamento della Commissione, il Presidente provvederà a richiedere alle Associazioni, Istituzioni Scolastiche, Comitati di pari opportunità presenti in Enti e Aziende presenti nel territorio, la designazione delle rispettive rappresentanti per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art.2.

Art. 4

Prima seduta della Commissione, presidenza provvisoria, elezione della Presidente e della Vice Presidente

Intervenuta la deliberazione da parte del Consiglio Comunale, della composizione della Commissione e congiuntamente individuato il componente più anziano, spetterà a quest'ultimo convocare la prima seduta della Commissione stessa per l'elezione del Presidente e del VicePresidente.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene all'interno della Commissione medesima con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente dovrà essere scelto tra i membri facenti parte della Commissione.

Nel caso che l'elezione avvenga in una seduta successiva le funzioni di Presidente di Commissione restano alla componente più anziana.

Art.5

Funzionamento della Commissione

La Commissione si riunisce di norma, una volta al mese e comunque su iniziativa della Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo delle componenti, in tal caso la seduta della Commissione dovrà avere luogo entro 10 giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.

L'o.d.g. è definito dal Presidente, tenendo conto anche delle proposte formulate dalla Commissione al termine della riunione precedente, e sarà inviato ai componenti della Commissione.

Le sedute della Commissione sono pubbliche. Nella Commissione possono essere invitati a relazionare anche soggetti esterni alla stessa.

Funge da segretario della Commissione un impiegato comunale appositamente designato dal Dirigente dell'area Risorse e Servizi.

Considerate, inoltre, le competenze della presente commissione, il segretario designato dovrà svolgere tutte quelle attività di supporto tecnico-amministrativo necessarie alle realizzazione delle finalità di cui all'art.2.

Della seduta della Commissione il Segretario è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale dovranno essere riportati il giorno, l'ora e il luogo della seduta, l'elenco dei presenti, gli argomenti trattati nonché la menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola, l'oggetto e l'esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono approvati, di regola, nella seduta successiva.

Art.6

Validità delle adunanze e decisioni

Per rendere legale le sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei componenti più uno.

Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero legale dei presenti, alla seconda convocazione, che avrà luogo in un altro giorno dovranno essere presenti almeno un terzo dei componenti.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Art.7

Dimissioni, decadenza.

Ogni membro della Commissione Pari Opportunità cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere assunte immediatamente al protocollo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza si può verificare nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive.